



Provincia di Ancona

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 13.02.2015 n. 31

### SETTORE IX - URBANISTICA

#### AREA URBANISTICA

#### U.O. PARERI GEOMORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

**Oggetto:** Art. 13 L. 02/02/1974 n. 64 - Parere di compatibilità geomorfologica - Comune di Castelfidardo - Variante parziale al PRG vigente - Parere favorevole con prescrizioni.

#### Destinatari

☐ Settore III

☒ Settore IX

Ancona

13.02.2015

Il Dirigente *ad interim* del Settore  
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### VISTE:

- la nota del Comune di Castelfidardo prot. n. 936 del 19/01/2015, pervenuta in data 20/01/2015 e acquisita agli atti della scrivente Unità Operativa con prot. n. 9103 del 20/01/2015, con la quale si chiede al Settore IX Urbanistica – U.O. Pareri geomorfologici ed idrogeologici della Provincia di Ancona il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/1974 relativamente alla variante parziale al PRG vigente;

- la nota prot. n. 12346 del 27/01/2015 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune di Castelfidardo l'avvio del procedimento che doveva concludersi entro il 21/03/2015;

PRESO ATTO della relazione istruttoria redatta in data 12/02/2015 dal Dott. Geol. Stefano Mengoni, esperto tecnico dello scrivente Settore, dalla quale si evincono gli elementi e la motivazione del provvedimento riportati nel presente documento e che di seguito si riporta:

“Con riferimento alla richiesta di rilascio di parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, relativo al Piano in oggetto

#### premesse

- che il tema del presente parere compatibilità geomorfologica è quello circoscritto all'assetto di versante, mentre il tema relativo all'assetto idraulico di cui agli artt. 10 e 13 della L.r. 22/2011 (B.U.R.M. n. 101 del 01/12/2011) e dell'associata D.G.R. 53 del 27/01/2014 (B.U.R.M. n. 19 del 17/02/2014) è escluso;
- che il presente parere di compatibilità geomorfologica, è relativo agli strumenti urbanistici e non include gli aspetti relativi alla progettazione attuativa e/o al progetto edilizio;
- che gli aspetti relativi alla progettazione delle opere di fondazione e di sostegno in rapporto ai requisiti geomeccanici dei litotipi interessati dai lavori e dai manufatti, osservanti le disposizioni del D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii., sono di pertinenza della progettazione edilizia;

#### visto

- la documentazione di progetto a firma del Dott. Ing. Ranieri Bocchini e la documentazione di analisi a firma del Dott. Geol. Francesco Corona, pervenuta a questa Amministrazione in data 20/01/2015 e registrata agli atti dello scrivente Servizio con Prot. n. 9103 del 20/01/2015;
- gli elaborati del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.C.R. 116/04 (Suppl.5 B.U.R. 15 del 13/02/04) e ss.mm.ii;

si valuta quanto segue.

Considerato che

- il Piano urbanistico a firma del Dott. Ing. Ranieri Bocchini del novembre 2014 in estrema sintesi riguarda
  - la retrocessione dalla destinazione edificabile vigente, da produttiva e/o residenziale ad agricola o a verde;
  - la dislocazione delle aree edificabili vigenti nei lotti di proprietà;
  - l'individuazione di poche aree residenziali di completamento ex-novo ed ampliamenti di aree produttive esistenti;
  - varie modifiche alle destinazioni d'uso vigenti ed alle norme tecniche di attuazione;
- il Piano urbanistico è dotato della “*Relazione geologica, geomorfologica, litotecnica, sismica e verifica di compatibilità idraulica*” del Dott. Geol. Francesco Corona del 23/12/2014, che definisce la pericolosità geologica delle varie aree, la vocazionalità edificatoria delle trasformazioni previste con l'assetto geomorfologico e idraulico;
- che le schede geotematiche allegate alla relazione del Dott. Geol. F. Corona in argomento hanno valutato le trasformazioni urbanistiche compatibili dal punto di vista geomorfologico e idraulico, fissandone le prescrizioni ove ritenute necessarie;

tutto ciò premesso e considerato, si esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:**





- a) il Comune valuti la conformità delle trasformazioni urbanistiche proposte, soprattutto se finalizzate alla realizzazione di nuove volumetrie o ad incrementi del carico urbanistico, con le disposizioni normative di settore costitutive del proprio S.U. vigente o giustificarne il superamento.

**MOTIVAZIONI:**

La prescrizione è dettata dalla vigenza del capo 5.3. delle norme tecniche di attuazione, con particolare riferimento agli ambiti di pericolosità geologica E1, E2 ed E3, E4 assimilati alle pericolosità P2 e P3 del PAI rispettivamente. Il Comune tuttavia, se lo ritiene, ha la facoltà di discostarsi dalla prescrizione sopra riportata, esponendone le ragioni.

Pur non rivestendo carattere propedeutico ai fini del parere di compatibilità geomorfologica richiesto, il Comune valuti la conformità delle previsioni urbanistiche con i divieti disposti negli ambiti a pendenze superiori del 30%, di cui all'ex-art. 31- versanti - delle NTA del PPAR (vedasi ad es. ZTO B3, pari a 569 mq., di cui alla Tav. 23 di progetto, salvo altre) indicati nei propri elaborati costitutivi di PRG. .... (omissis)";

**RITENUTO:**

- di poter condividere le considerazioni e le motivazioni contenute nella suddetta Relazione, che si intendono qui integralmente richiamate;

- in considerazione di quanto sopra esposto, di poter esprimere con il presente provvedimento parere favorevole nei riguardi della "compatibilità geomorfologica", limitatamente agli aspetti di natura sismica di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/01 - *Capo IV "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"* (ex art.13 della L. 64/74), con le prescrizioni riportate nel dispositivo;

**VISTI:**

- la L.R. n. 13/1999, art. 16, comma 1, lettera o), che conferisce alla Provincia le funzioni riguardanti i provvedimenti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dunque inclusi i pareri di compatibilità geomorfologica delle previsioni urbanistiche (art. 13);

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- la deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni spettanti alla Giunta provinciale n. 90 del 02/04/2014, ad oggetto "*Modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente e conseguente rivisitazione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi*";

- il Decreto della Presidente n. 2 del 13/10/2014 ad oggetto "*Ing. Massimo Sbriscia - proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato*" con il quale vengono prorogati, fino al 31/10/2016, gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato -conferiti all'Ing. Massimo Sbriscia ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con atti nn. 34/2013 e 12/2014- e, tra gli altri, l'incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IX Urbanistica;

**D E T E R M I N A**

- I.** Di esprimere, per le motivazioni contenute nella relazione istruttoria riportata nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, *parere favorevole* nei riguardi della "compatibilità geomorfologica", limitatamente agli aspetti di natura sismica di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/01 - *Capo IV "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"* (ex art.13 della L. 64/74) e quindi esclusi aspetti di natura idraulica di cui alla l.r. n. 22/2011, in merito alla richiesta avanzata dal Comune di Castelfidardo relativa alla variante parziale al PRG vigente, pervenuta il 20/01/2015 e acquisita al ns. prot. n. 9103 del 20/01/2015, *con le seguenti prescrizioni*:





- il Comune dovrà valutare la conformità delle trasformazioni urbanistiche proposte, soprattutto se finalizzate alla realizzazione di nuove volumetrie o ad incrementi del carico urbanistico, con le disposizioni normative di settore costitutive del proprio S.U. vigente o giustificare il superamento.
- II.** Di invitare il Comune, pur non rivestendo carattere propedeutico ai fini del parere di compatibilità geomorfologica richiesto, a valutare la conformità delle previsioni urbanistiche con i divieti disposti negli ambiti a pendenze superiori del 30%, di cui all'ex-art. 31- versanti - delle NTA del PPAR (vedasi ad es. ZTO B3, pari a 569 mq., di cui alla Tav. 23 di progetto, salvo altre) indicati nei propri elaborati costitutivi di PRG.
- III.** Di far presente che le indicazioni e prescrizioni disposte dal Dott. Geol. Francesco Corona, motivate dall'assetto geomorfologico locale, andranno riportate nelle norme tecniche di attuazione del presente piano e recepite in fase attuativa. Compete al Comune di Castelfidardo verificarne il rispetto.
- IV.** Di far presente altresì che il presente parere di compatibilità geomorfologica, espresso per il piano ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 (ex art.13 della legge n. 64/74), esclusivamente per l'assetto di versante, non sostituisce i pareri e le autorizzazioni prescritte dalle norme specifiche vigenti e necessarie per l'esecuzione delle opere previste nel piano in variante.
- V.** Di dare atto che il presente parere di compatibilità geomorfologica, espresso ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R.380/2001 esclusivamente per le competenze di natura geomorfologica, non sostituisce i pareri e le autorizzazioni prescritte dalle norme specifiche vigenti, ivi compresi quelli relativi alla verifica di compatibilità idraulica e di invarianza idraulica di cui agli artt. 10 e 13 della alla l.r. 22/2011 (BURM n. 101 del 01/12/2011), che, ove previsti, andranno richiesti all'Autorità Idraulica competente che, per la Provincia di Ancona, è il Settore VII Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche.
- VI.** Di dare atto che gli elaborati prodotti ai fini del rilascio del nulla osta sono conservati nell'archivio dello scrivente Settore.
- VII.** Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelfidardo.
- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.
- IX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:**

11.06.02.940

Ancona, 13.02.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA  
(Dott. Arch. Sergio Bugatti)

IL Dirigente *ad interim* del Settore  
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

MB/mb  
Determinazione\_11.06.02.940  
12/02/15